

La Polizza di carico (P/C)

È un documento (in inglese **Bill of Lading**, abbreviato **B/L**) rappresentativo delle merci caricate su una nave in forza di un contratto di noleggio o di un contratto di trasporto. Con il termine “rappresentativo” si intende che il possessore del documento ha il diritto a farsi consegnare le merci all’arrivo.

La polizza di carico è un titolo di credito dotato della caratteristica della **negoziabilità** (si dice titolo di credito all'ordine), perché è incorporata nel documento la possibilità di trasferire la proprietà delle merci attraverso *girata*. Ovvero, per mezzo di una firma apposta sulla polizza, le merci possono essere vendute sia durante il trasporto che all’arrivo nel porto di destinazione.

La polizza di carico viene rilasciata al caricatore **dal vettore marittimo, dal comandante della nave o da loro agenti**. Il documento è emesso in **almeno due originali** (ex art. 463 del Codice della Navigazione) e **viaggia separatamente dalla merce**. All'arrivo, infatti, la polizza di carico perviene al destinatario tramite una banca nel paese di destinazione; la consegna materiale del documento, però, è solitamente subordinata al soddisfacimento di determinate condizioni, come ad esempio, il vincolo di pagamento nel caso di lettere di credito.

La validità della P/C è, inoltre, vincolata alla presenza di alcuni elementi essenziali (come il nome del caricatore, il porto di imbarco e di sbarco, il nome del vettore, ecc). Una maggiore attenzione va data, però, a due di questi elementi:

1. le condizioni di resa secondo i cd. **Incoterms**, ossia le regole in base alle quali sono ripartite le spese e le responsabilità per il trasporto delle merci (costi di carico e scarico, costi assicurativi, oneri doganali, ecc.);
2. e la descrizione della qualità e della quantità delle merci, nonché degli imballaggi utilizzati (pallets, container, ecc.).

L'importanza di quest'ultimo appare maggiormente evidente qualora si debbano accertare eventuali responsabilità a carico del vettore in caso di perdita o di avaria delle cose consegnategli, così come per i danni subiti a causa di possibili ritardi,

Per prevenire questa eventualità, il vettore, il comandante della nave o l'agente raccomandatario del vettore verificano le indicazioni fornite dal caricatore relativamente alla natura, qualità e quantità della merce nonché al numero dei colli ed alle marche di contrassegno. Quando tale verifica non sia possibile in tutto o in parte possono **inserire nella polizza le proprie riserve** in ordine all'esattezza di tali indicazioni. In **mancanza di riserve** la polizza viene definita nel linguaggio commerciale **"pulita" o "netta"** (clean, net).

Le **polizze su cui siano state apposte riserve** vengono, invece, definite polizze "**sporche**". E' di tutta evidenza che le polizze contenenti delle riserve avranno una minore negoziabilità, poiché si presume che le caratteristiche delle merci sulla polizza non corrispondano a quelle indicate dal caricatore.

Fonti bibliografiche:

- Libro di Testo
- Wikipedia: voce “polizza di carico”
- www.mglobale.it
- <http://www.itint.gov.it>